

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3548 del 14/07/2021
Oggetto	E-distribuzione S.p.A. - Infrastrutture e Reti Italia - Area Centro Nord - Sviluppo Rete Autorizzazioni e Patrimonio Industriale (di seguito E-distribuzione S.p.A.). Autorizzazione ai sensi della L.R. 10/1993 e s.m.i. per la realizzazione ed esercizio dell'opera denominata "Costruzione nuova linea elettrica a 15 kV in cavo sotterraneo ad elica denominata "SURGE" da cabina primaria esistente "CESENA OVEST" n° 385678 a cabina secondaria esistente "FOSSALTA" n° 415849" in Comune di Cesena (FC). (Rif. E-Distribuzione AUT_3574/2009).
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3671 del 14/07/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno quattordici LUGLIO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

Oggetto: E-distribuzione S.p.A. – Infrastrutture e Reti Italia – Area Centro Nord – Sviluppo Rete Autorizzazioni e Patrimonio Industriale (di seguito E-distribuzione S.p.A.). Autorizzazione ai sensi della L.R. 10/1993 e s.m.i. per la realizzazione ed esercizio dell'opera denominata *“Costruzione nuova linea elettrica a 15 kV in cavo sotterraneo ad elica denominata “SURGE” da cabina primaria esistente “CESENA OVEST” n° 385678 a cabina secondaria esistente “FOSSALTA” n° 415849”* in Comune di Cesena (FC). (Rif. E-Distribuzione AUT_3574/2009).

LA DIRIGENTE

Vista l'istruttoria del Responsabile del Procedimento di seguito riportata:

Visti:

- il T.U. di Leggi sulle Acque e II.EE. 11/12/1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.P.R. 24/07/1977, n. 616 (artt. 87 e 88), con cui sono state delegate alle Regioni le funzioni già esercitate dai Provveditorati Regionali alle OO.PP. e dagli Uffici del Genio Civile in tema di autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici di cui al T.U. n. 1775/1933;
- la Legge 28/06/1986, n. 339 recante norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. 21/3/1988 n. 449, integrato con i D.M. 16/01/1991 e 05/08/1998;
- le norme riguardanti i limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico di cui alla Legge 22/02/2001, n. 36, al D.P.C.M. 08/07/2003 e al D.M. 29/05/2008;
- il D.P.R. n. 327/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e s.m.i.;
- la Legge 241/1990 e s.m.i.;

Viste inoltre:

- la L.R. 10/1993 e s.m.i., “Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila Volts. Delega di funzioni amministrative”, che attribuisce tali funzioni alle Province;
- la L.R. 3/1999 che ha apportato modifiche alla suddetta L.R. 10/1993 e che ha disposto il completamento della delega alle Province;
- la D.G.R. 1965/1999, “Direttiva per l'applicazione della L.R. 22/02/1993 n. 10 recante “Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila Volts. Delega di funzioni amministrative”, così come modificata dall'art. 90 della L.R. 21/01/1993, n. 3”;
- la L.R. 30/2000 e s.m.i., “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente e dell'inquinamento elettromagnetico”;
- la D.G.R. 197/2001, “Direttiva per l'applicazione della L.R. 31/10/2000, n. 30 recante “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico”;
- la L.R. 37/2002, “Disposizioni regionali in materia di espropri”;
- la L.R. 26/2004, “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”;
- la D.G.R. 1138/2008, “Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 20 maggio 2001, n. 197 “Direttiva per l'applicazione della L.R. 31/10/2000 recante “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico”;
- la D.G.R. 978/2010, “Nuove direttive della Regione Emilia-Romagna per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico”;
- la D.G.R. 2088/2013, “Direttiva per l'attuazione dell'art. 2 della L.R. 10/1993 e l'aggiornamento delle disposizioni di cui alle Deliberazioni 1965/1999 e 978/2010 in materia di Linee ed impianti elettrici fino a 150 mila Volts”;

Richiamate:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la L.R. 13/2015 e s.m.i. recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la L. 7/04/2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente e trasferisce ad Arpae la competenza per il rilascio dell'autorizzazione delle linee ed impianti elettrici di cui alla L.R. 10/93;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23/07/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 e s.m.i., che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessioni in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore generale n. 90/2018 con cui è stato, conseguentemente, approvato l'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;

Richiamati inoltre:

- la Legge 06/12/1962, n. 1643 e il D.P.R. 04/02/1963, n. 36 relativi alla istituzione, alle competenze e all'organizzazione dell'ENEL, nonché il D.L. 11/07/1992 n. 333, convertito con modificazioni dalla Legge 08/08/1992, n. 359, che ha trasformato l'Ente Nazionale Energia Elettrica – ENEL in ENEL S.p.A.;
- il Decreto del Ministro dell'Industria, Commercio ed Artigianato del 28 dicembre 1995 e s.m.i. *"Attribuzione all'Enel S.p.A., ai sensi dell'art. 14 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con L. 8 agosto 1992, n. 359, della concessione delle attività per l'esercizio del pubblico servizio di fornitura dell'energia elettrica nel territorio nazionale"*;
- il D.Lgs. 16/03/1999, n. 79 che, in attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato elettrico interno dell'energia, con l'art. 13 ha disposto la costituzione di società separate, in base al quale l'ENEL S.p.A. ha costituito la nuova società ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 13 ottobre 2003 *"Decreto afferente la conferma della concessione ad Enel Distribuzione S.p.a. dell'attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 3, già attribuita all'Enel S.p.a. con decreto del 28 dicembre 1995, e l'adeguamento della convenzione, stipulata il 28 dicembre 1995 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Enel S.p.a., alle disposizioni di legge emanate dopo tale data"*;
- il cambiamento di ragione sociale di Enel Distribuzione S.p.A. in E-distribuzione S.p.A. a partire dal 30/06/2016;

Considerato che con istanza del 17/11/2020, prot. E-DIS-17/11/2020-0736448, acquisita da Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (di seguito Arpae – S.A.C.) di Forlì-Cesena al PG/2020/167104 del 18/11/2020, la Società E-distribuzione S.p.A., avente sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone, 2 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 05779711000, ha richiesto il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della Legge Regionale n. 10/93 "Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative", per la linea e gli impianti elettrici denominati *"Costruzione nuova linea elettrica a 15 kV in cavo sotterraneo ad elica denominata "SURGE" da cabina primaria esistente "CESENA OVEST" n° 385678 a cabina secondaria esistente "FOSSALTA" n° 415849"* (Rif. AUT_3574/2009), da realizzare nel Comune di Cesena (FC);

Preso atto che la Società E-distribuzione S.p.A. ha dichiarato, in particolare, che:

- l'intervento è volto a preservare e potenziare la rete elettrica dell'area nord di Cesena per soddisfare la richiesta di aumento potenza avanzata da Orogel Società Cooperativa Agricola, nonché per migliorare la qualità e la sicurezza del servizio elettrico dell'intera area. La nuova linea elettrica sarà connessa alla rete di distribuzione esistente per mezzo della posa di un tratto di linea a 15 kV in cavo sotterraneo isolato ad elica visibile (tratta A-L, raffigurata nella planimetria riportata nell'elaborato denominato "Progetto Definitivo – Disegno n° 3574/2009 PD"). Il progetto prevede di collegare tramite una linea in cavo sotterraneo ad elica denominata "SURGE" (lunghezza circa km 1,170) la Cabina Primaria esistente "CESENA OVEST" (punto "A" nella suddetta planimetria) alla cabina secondaria esistente denominata "FOSSALTA" (punto "L" nella medesima planimetria), site entrambe nel Comune di Cesena;

- il tracciato della nuova linea interesserà per la quasi totalità la viabilità esistente (strada vicinale ad uso pubblico “Via S. Crispino” e strada comunale “Via Fossa”) e brevi tratti di proprietà private. Il cavo sotterraneo sarà posato parte ad una profondità superiore a 1,00 m dal piano stradale e dal piano di campagna, parte a profondità ridotta di 0,50 m dal piano stradale protetto con un bauletto in calcestruzzo. Il cavidotto sarà realizzato con scavo a cielo aperto;
- tale intervento costituirà un’importante alimentazione aggiuntiva che, in caso di guasto, ridurrà notevolmente i tempi di disalimentazione in diverse porzioni di territorio dei Comuni interessati;
- non è prevista la costruzione di nuove cabine né la posa di nuovi trasformatori;
- la spesa presunta dell’intervento ammonta a circa € 250.000;

Preso atto, altresì, che la Società E-distribuzione S.p.A.:

- ha dichiarato, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.P.R. 31/2017, che trattandosi di una linea interrata, l’intervento in progetto rientra tra le opere non soggette ad autorizzazione paesaggistica, fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici, nonché le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all’art. 149, comma 1, lettera m) del Codice;
- ha dichiarato che l’impianto in oggetto non è inserito nel “Programma annuale degli interventi – Anno 2020” pubblicato sul BURERT n. 52 del 04/03/2020, ai sensi dell’art. 2, comma 6 della L.R. 10/93 e dell’art. 18 della L.R. 26/04, e che pertanto è stato trasmesso l’avviso di integrazione al medesimo Programma pubblicato sul BURERT n. 352 del 14/10/2020;

Evidenziato che le principali caratteristiche tecniche delle opere in oggetto sono di seguito riportate:

- il progetto prevede:
 - nel punto A la presenza di una cabina primaria esistente denominata “CESENA OVEST” nr. 385678;
 - lungo il tratto A-B, la realizzazione di una nuova linea MT interrata (n. 1 cavo Al 3x1x240 mmq), mediante scavo a cielo aperto (sezione tipo 1) in proprietà privata, di lunghezza pari a circa 100,00 m;
 - lungo il tratto B-C, la realizzazione di nuova linea MT interrata (n. 1 cavo Al 3x1x240 mmq), mediante scavo a cielo aperto (sezione tipo 1) su strada asfaltata vicinale ad uso pubblico, di lunghezza pari a circa 80,00 m;
 - lungo il tratto C-D, la realizzazione di nuova linea MT interrata (n. 1 cavo Al 3x1x240 mmq), mediante scavo a cielo aperto in profondità ridotta, in affiancamento a n. 5 linee MT esistenti (sezione tipo 2) su strada non asfaltata, vicinale ad uso pubblico, di lunghezza pari a circa 90,00 m;
 - lungo il tratto D-E, la realizzazione di nuova linea MT interrata (n. 1 cavo Al 3x1x240 mmq), mediante scavo a cielo aperto in profondità ridotta, in affiancamento a n. 3 linee MT esistenti (sezione tipo 3) su strada non asfaltata, vicinale ad uso pubblico, di lunghezza pari a circa 40,00 m;
 - lungo il tratto E-F, la realizzazione di nuova linea MT interrata (n. 1 cavo Al 3x1x240 mmq), mediante scavo a cielo aperto in profondità ridotta, in affiancamento a n. 2 linee MT esistenti (sezione tipo 4) e in attraversamento con condotta SNAM, su strada non asfaltata, vicinale ad uso pubblico, di lunghezza pari a circa 510,00 m;
 - lungo il tratto F-G, la realizzazione di nuova linea MT interrata (n. 1 cavo Al 3x1x240 mmq), mediante scavo a cielo aperto, in affiancamento a n. 2 linee MT esistenti (sezione tipo 5) su strada asfaltata pubblica, di lunghezza pari a circa 130,00 m;
 - lungo il tratto G-H, la realizzazione di nuova linea MT interrata (n. 1 cavo Al 3x1x240 mmq), mediante scavo a cielo aperto, in affiancamento a n. 2 linee MT esistenti (sezione tipo 5) e in attraversamento con il canale di scolo “SALVI”, su strada asfaltata pubblica, di lunghezza pari a circa 30,00 m;
 - lungo il tratto H-I, la realizzazione di nuova linea MT interrata (n. 1 cavo Al 3x1x240 mmq), mediante scavo a cielo aperto (sezione tipo 6) in parallelismo con il canale di scolo “SALVI”, su strada asfaltata pubblica, di lunghezza pari a circa 185,00 m;
 - lungo il tratto I-L, la posa di nuova linea MT interrata (n. 1 cavo Al 3x1x240 mmq), in cavidotto esistente, di lunghezza pari a circa 5,00 m;
 - nel punto L, la presenza della cabina secondaria esistente denominata “FOSSALTA” nr. 415849;
- l’impianto avrà uno sviluppo totale di circa Km 1,170 di linea MT in cavo sotterraneo ed una capacità di trasporto come corrente di normale esercizio pari a 400 A;

Evidenziato, altresì, che:

- la Società E-distribuzione S.p.A. ha allegato all'istanza i seguenti elaborati tecnici, conservati in atti:
 - a) Elaborato denominato *"Progetto Definitivo – Disegno n° 3574/2009 PD"*;
 - b) Elaborato denominato *"Strumenti Urbanistici del Comune di Cesena – Disegno n° 3574/2009 VU"*;
 - c) Elaborato denominato *"Vincolo Preordinato all'Esproprio – Disegno n° 3574/2009 VPE"*;
 - d) Elaborato denominato *"Compatibilità ambientale e paesaggistica – Disegno n° 3574/2009 AMB"*;
- tali elaborati sono stati predisposti con i contenuti richiesti dall'art. 2-bis, comma 4 della L.R. 10/93 per le opere non previste negli strumenti urbanistici;

Preso atto che la Società E-distribuzione S.p.A.:

- ha dichiarato che le opere in oggetto non sono previste negli strumenti urbanistici del Comune di Cesena e che pertanto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 2-bis della L.R. 10/93, comporterà variante agli stessi per la localizzazione della infrastruttura, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e l'introduzione delle fasce di rispetto ai sensi del D.M. 29/05/2008 e della L.R. 30/2000;
- ai fini dell'esame e dell'approvazione della variante urbanistica, ha predisposto l'elaborato tecnico denominato *"Relazione sulla compatibilità ambientale e paesaggistica – Disegno n° 3574/2009 AMB"*, come richiesto dall'art. 2-bis, comma 4 della L.R. 10/93 per le opere non previste negli strumenti urbanistici;
- ha richiesto per le opere elettriche in oggetto la dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1 della L.R. 10/93 e s.m.i. e a tal fine è stato depositato l'elaborato *"Vincolo Preordinato all'Esproprio – Disegno n° 3574/2009 VPE"*, in cui sono indicate le aree interessate ed i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali;
- ha richiesto inoltre la dichiarazione di inamovibilità delle opere, motivandola in relazione alla natura stessa dell'elettrodotto in progetto poiché interamente in cavo sotterraneo, all'importanza dell'opera stessa che rappresenterà un collegamento importantissimo per il servizio elettrico dell'area circostante ed è stata progettata privilegiando, per quanto possibile, la posa su strada al fine di *"riuscire meno pregiudizievole possibile al fondo servente"* come previsto dall'art. 121, comma 2 del R.D. 1775 del 11/12/1933 *"Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici"*;

Preso atto, inoltre, che la Società E-distribuzione S.p.A. con la suddetta istanza prot. E-DIS-17/11/2020-0736448 del 17/11/2020, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2020/167104 del 18/11/2020, ha presentato per le opere in oggetto:

- l'Attestazione di conformità tecnica redatta ai sensi del comma 2-bis dell'art. 95 del D.Lgs. 259/2003 *"Codice delle comunicazioni elettroniche"* e la Dichiarazione attestante che nella fase di realizzazione degli impianti verranno rispettati il progetto e le prescrizioni tecniche applicabili evidenziate nella medesima Attestazione;
- la Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie, rilasciata dal progettista dell'impianto ai sensi della Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 del Direttore Generale delle risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico, costituente il nulla-osta dell'Autorità mineraria ai sensi dell'art. 120 del R.D. 1775/1933. A riguardo, la Società E-distribuzione S.p.A. ha precisato che, a seguito delle verifiche di non interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi da parte del progettista dell'impianto indicato in oggetto, effettuate attraverso le informazioni disponibili nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico *"WebGis UNMIG"* alla data del 16/11/2020, è risultato che le strutture del progetto ricadono nell'area del titolo minerario **"Permesso di Ricerca TORRE DEL MORO"**. A seguito di specifico sopralluogo è stato rilevato che le aree di interesse risultano prive di impianti minerari e con nota prot. E-DIS-17/11/2020-0736446, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2020/167069 del 18/11/2020, si è provveduto a inviare alla sezione UNMIG territorialmente competente, una dichiarazione sull'attuale insussistenza di interferenze con le attività minerarie, assumendo l'impegno di modificare l'ubicazione dei propri impianti, qualora all'atto dell'avvio dei lavori di realizzazione del progetto risultino in corso lavori minerari temporanei o permanenti;

Rilevato che con nota prot. E-DIS-30/11/2020-0767531, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2020/173527 del 30/11/2020, la Società E-distribuzione S.p.A. ha presentato l'aggiornamento del piano

particellare trasmettendo la revisione dell'Elaborato di cui alla suddetta lettera c), avente ad oggetto "Vincolo Preordinato all'Esproprio – Disegno n° 3574/2009 VPE_Rev2";

Precisato che, come previsto dall'art. 3, comma 3 della L.R. 10/1993 e s.m.i., al fine di acquisire i necessari pareri e nulla-osta previsti dagli artt. 111 e 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), le valutazioni tecniche in merito ai campi elettromagnetici espresse ai sensi dell'art. 4 della L.R. 10/93, le valutazioni circa la compatibilità del progetto con gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, le valutazioni in merito alla proposta di variante urbanistica (localizzazione dell'infrastruttura) e gli altri nulla-osta o atti di assenso comunque necessari all'assunzione del provvedimento di autorizzazione anche ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 della L.R. 10/93 e s.m.i., tenuto conto inoltre di quanto stabilito dall'art. 6, comma 12 del D.Lgs. 152/06, con nota acquisita al protocollo di Arpae con PG/2020/173657 del 30/11/2020, Arpae – S.A.C. di Forlì-Cesena, in qualità di autorità procedente ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo e ha indetto la Conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona di cui all'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., invitando a parteciparvi gli Enti/Aziende coinvolti per gli aspetti e competenze di seguito riportati:

1. COMUNE DI CESENA: nulla-osta ai fini territoriali, ambientali e paesaggistici, nulla-osta ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775 per la posa lungo la strada comunale Via Fossa e la strada vicinale ad uso pubblico consorziale Via San Crispino, valutazioni in merito alla proposta di variante urbanistica (localizzazione dell'infrastruttura) anche ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L.R. 10/93;
2. PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA: conformità alla strumentazione sovraordinata (PTCP) della variante urbanistica (localizzazione dell'infrastruttura);
3. AUSL DELLA ROMAGNA SEDE DI CESENA – DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA: parere in merito alla variante urbanistica (localizzazione dell'infrastruttura), parere congiunto con Arpae ai sensi dell'art. 4 della L.R. 10/93 relativamente all'esposizione ai campi elettromagnetici, con le procedure dell'art. 17 della L.R. 44/95 (parere integrato Arpae-DSP);
4. MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI – SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI RAVENNA, FORLÌ-CESENA E RIMINI: nulla-osta archeologico ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933, n. 1775;
5. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – U.S.T.I.F. Sezione di Bologna: nulla-osta ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933, n. 1775;
6. COMANDO MILITARE ESERCITO EMILIA-ROMAGNA: nulla-osta in merito alle servitù militari (ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933, n. 1775) e in merito alla variante allo strumento urbanistico (obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 11 e 12 della L.R. 6/95);
7. AERONAUTICA MILITARE – COMANDO 1ª REGIONE AEREA: nulla-osta in merito alle servitù militari (ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933, n. 1775) e in merito alla variante allo strumento urbanistico (obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 11 e 12 della L.R. 6/95);
8. MARINA MILITARE – COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO DELL'ALTO TIRRENO: nulla-osta in merito alle servitù militari (ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933, n. 1775) e in merito alla variante allo strumento urbanistico (obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 11 e 12 della L.R. 6/95);
9. AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE: nulla-osta ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933, n. 1775 (testo unico sulle acque ed impianti elettrici) e del R.D. 29/07/1927 n. 1443 (ricerca e coltivazione delle miniere);
10. Consorzio di Bonifica della Romagna: nulla-osta ai sensi del R.D. 11/12/1933, n. 1775 e della L.R. 10/1993 alla esecuzione dei lavori di attraversamento inferiore e parallelismo del Canale Salvi con linea elettrica in cavo sotterraneo a 15 kV;
11. SNAM Rete Gas S.p.A.: nulla-osta ai sensi del R.D. 11/12/1933, n. 1775 e della L.R. 10/1993 alla esecuzione dei lavori di attraversamento superiore del metanodotto SNAM denominato "Derivazione per Mercato Saraceno" con linea elettrica in cavo sotterraneo a 15 kV;

12. ANAS S.p.A. – GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE: nulla-osta ai sensi del R.D. 11/12/1933, n. 1775 e della L.R. 10/1993 alla esecuzione dei lavori di attraversamento inferiore della Strada Statale 3bis (E45) “Tiberina” km 226+260 con linea elettrica in cavo sotterraneo a 15 kV;
13. Consorzi Stradali Riuniti: nulla-osta ai sensi dell’art. 120 del R.D. 11/12/1933, n. 1775 per la posa lungo la strada vicinale ad uso pubblico consorziale Via San Crispino;
14. ARPAE:
 - Arpae Area prevenzione ambientale est – Servizio Sistemi Ambientali Area est: parere in merito alla proposta di variante urbanistica;
 - Arpae Area prevenzione ambientale est – Servizio Sistemi Ambientali Area est: parere congiunto con AUSL DSP ai sensi dell’art. 4 della L.R. 10/93 relativamente all’esposizione ai campi elettromagnetici, con le procedure dell’art. 17 della L.R. 44/95 (parere integrato Arpae-DSP);
 - Arpae – S.A.C. di Forlì-Cesena: nulla-osta ai fini minerari ai sensi dell’art. 120 del R.D. 11/12/1933, n. 1775 e del R.D. 29/07/1927, n. 1443;

Dato atto che in relazione alle procedure per l’autorizzazione e alle procedure espropriative definite dagli artt. 3 e 4-bis della L.R. 10/1993:

- la Società E-distribuzione S.p.A. ha corredato la domanda di autorizzazione dell’elaborato denominato “*Vincolo Preordinato all’Esproprio Disegno n° 3574/2009 VPE_Rev2*”, contenente l’indicazione delle aree interessate dalla realizzazione delle opere in oggetto e i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali;
- con nota del 03/12/2020, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2020/175961, Arpae – S.A.C. di Forlì-Cesena ha inviato le comunicazioni dirette ai proprietari delle aree interessate dall’intervento per permettere loro di partecipare al procedimento attraverso la visione del progetto e la possibilità di formulare osservazioni;
- Arpae – S.A.C. di Forlì-Cesena ha predisposto l’avviso di deposito che è stato pubblicato, ai sensi dell’art. 3, comma 6 della L.R. 10/93, in data 09/12/2020 nel B.U.R.E.R.T. e sul quotidiano “Il Resto del Carlino” edizione Cesena, diffuso nell’ambito territoriale interessato dall’intervento;
- l’avviso di deposito è stato inoltre pubblicato per 20 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Cesena e all’Albo pretorio della Provincia di Forlì-Cesena a partire dal 09/12/2020;
- la domanda presentata dalla Società E-distribuzione S.p.A., corredata dei documenti allegati e dell’elaborato ai fini dell’asservimento, è stata depositata presso Arpae – S.A.C. di Forlì-Cesena – Unità Sanzioni e Autorizzazioni Ambientali Specifiche per 20 giorni a partire dal 09/12/2020;
- nei successivi 20 giorni dal termine sopra riportato, risultano pervenute ad Arpae – S.A.C. di Forlì-Cesena le osservazioni da parte di n. 1 proprietario di immobili interessati dalla realizzazione dell’opera in oggetto (trasmesse con nota acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/83 del 04/01/2021 dal Geom. Moreno Pirini, in qualità di tecnico incaricato dalla Società F.Ili Bissioni S.r.l., proprietaria delle particelle nn. 1238, 1240 e 1242 del Foglio 57 del Comune di Cesena, nonché della particella n. 2 del Foglio n. 75 del medesimo Comune);

Evidenziato che l’art. 11 della L.R. 37/2002 prevede che le amministrazioni (Enti/aziende) partecipanti alla Conferenza di servizi siano tenute all’esame puntuale delle osservazioni presentate ai fini dell’assunzione delle decisioni finali;

Considerato che con nota del 24/02/2021, acquisita al PG/2021/29726, Arpae – S.A.C. di Forlì-Cesena:

- ha trasmesso alla Società E-distribuzione S.p.A. e a tutti gli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi le osservazioni presentate dal Geom. Moreno Pirini, in qualità di tecnico incaricato dalla Società F.Ili Bissioni S.r.l., in qualità di proprietaria degli immobili interessati dalla realizzazione dell’opera;
- ha richiesto alla Società E-distribuzione S.p.A. di far pervenire le proprie controdeduzioni e ai soggetti componenti della Conferenza di servizi di esprimere eventuali considerazioni in merito alle osservazioni presentate utili al fine dell’assunzione delle decisioni finali;
- ha sospeso i termini del procedimento istruttorio a far data dal 24/02/2021 fino al ricevimento delle controdeduzioni di cui sopra e comunque non oltre 30 giorni;

Rilevato che con nota prot. E-DIS-23/04/2021-0342973, assunta al protocollo di Arpae con PG/2021/64773 del 27/04/2021, la Società E-distribuzione S.p.A. ha trasmesso le proprie controdeduzioni alle osservazioni del suddetto proprietario e ha comunicato di aver apportato in accoglimento di tali osservazioni una parziale e contenuta modifica al tracciato del progetto, inviando a riguardo l'aggiornamento di tutta la documentazione progettuale di seguito riportata (a sostituzione di quella precedentemente inviata):

- Elaborato denominato *“Progetto Definitivo – Disegno n° 3574/2009 PD_Rev2”*;
- Elaborato denominato *“Strumenti Urbanistici del Comune di Cesena – Disegno n° 3574/2009 VU_Rev2”*;
- Elaborato denominato *“Vincolo Preordinato all’Esproprio – Disegno n° 3574/2009 VPE_Rev3”*;
- Elaborato denominato *“Compatibilità ambientale e paesaggistica – Disegno n°r. 3574/2009 AMB_Rev2”*;

Tenuto conto che con nota del 13/05/2021, assunta al protocollo di Arpae con PG/2021/76223, Arpae – S.A.C. di Forlì-Cesena ha trasmesso a tutti gli Enti coinvolti nella suddetta Conferenza di servizi le controdeduzioni predisposte dalla Società E-distribuzione S.p.A. alle osservazioni presentate dalla Società F.lli Bissioni S.r.l., invitando:

- le amministrazioni e le aziende che hanno già espresso il proprio parere/nulla-osta ad esprimersi nuovamente, nel caso in cui lo ritengano necessario alla luce della parziale e contenuta modifica del tracciato, precisando che in caso di mancato riscontro entro il termine di 30 giorni dal 13/05/2021 (cioè entro il 12/06/2021), si intenderanno confermate le precedenti espressioni;
- le amministrazioni e le aziende che non hanno ancora inviato i propri pareri/nulla-osta di competenza, a trasmetterli sempre entro il suddetto termine (cioè entro il 12/06/2021);

Tenuto conto, inoltre, che con nota del 13/05/2021, assunta al protocollo di Arpae con PG/2021/76104, Arpae – S.A.C. di Forlì-Cesena, ha comunicato alla Società Orogel Soc. Coop. Agr. che alcuni terreni di sua proprietà risultano interessati dalla modifica apportata al tracciato dell’opera e ha comunicato alla medesima Società la possibilità di prendere visione del progetto entro 20 giorni dal ricevimento della suddetta nota e di formulare eventuali osservazioni in merito all’opera entro i successivi 20 giorni, cioè entro il 22/06/2021;

Evidenziato che, come richiesto con e-mail del 13/05/2021 dalla Società Orogel Soc. Coop. Agr., in data 14/05/2021 sono stati inviati via e-mail i riferimenti per visionare on-line la documentazione del progetto e che entro il termine di cui al punto precedente non sono pervenute osservazioni da parte di tale nuovo proprietario interessato dalla modifica del tracciato di progetto;

Dato atto che:

- in relazione a quanto indicato nell’art. 3, comma 6 della L.R. 10/93, l’avvio del procedimento istruttorio relativo all’istanza di autorizzazione in oggetto ha coinciso con il giorno 09/12/2020, data di pubblicazione dell’avviso di avvenuto deposito sul Bollettino Telematico Ufficiale della Regione Emilia Romagna BURERT;
- il termine perentorio di 90 giorni dalla indizione della Conferenza di servizi, avvenuta con nota assunta al protocollo di Arpae con PG/2020/173657 del 30/11/2020, entro il quale gli Enti/Aziende in indirizzo dovevano rendere ad Arpae – S.A.C. di Forlì-Cesena le rispettive determinazioni di competenza relative alla decisione oggetto della Conferenza di servizi, formulate in termini di assenso o dissenso, e con i requisiti di cui al comma 3 dell’art. 14-bis della L. 241/90, era inizialmente fissato al 28/02/2021 ed è stato successivamente aggiornato al 12/06/2021, alla luce di quanto comunicato con la suddetta nota del 13/05/2021, assunta al protocollo di Arpae con PG/2021/76223 a seguito della proposta di modifica del tracciato di progetto;
- tenuto conto di quanto precisato nella suddetta nota del 13/05/2021, PG/2021/76223, risultano pervenute ad Arpae – S.A.C. di Forlì-Cesena, da parte delle amministrazioni coinvolte nella Conferenza di servizi, le seguenti determinazioni (reperibili fino alla conclusione del procedimento amministrativo nella cartella “Pareri_NullaOsta” al seguente collegamento Google Drive <https://drive.google.com/drive/folders/1SUayAesHx21d4IbudhDrrLUJisoXC9CB?usp=sharing>):
 1. parere rilasciato dal Comune di Cesena – Settore Governo del Territorio, trasmesso con nota P.G.N. 158212 del 15/12/2020, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2020/182771 del 16/12/2020;

parere rilasciato dal Comune di Cesena – Settore Lavori Pubblici Infrastrutture – Ufficio Progettazione – Esecuzione Lavori con nota P.G.N. 157835/351 del 15/12/2020, trasmesso in allegato alla suddetta Nota P.G.N. 158212/351 del 15/12/2020;

Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 25/02/2021 con cui è stata espressa la valutazione relativa alla proposta di variante urbanistica (ai sensi delle competenze individuate dall'art. 42 del D.Lgs. 267/00), trasmessa dal Comune di Cesena – Settore Governo del Territorio con nota acquisita al protocollo di Arpae con il PG/2021/78069 del 18/05/2021;

parere rilasciato dal Comune di Cesena – Settore Governo del Territorio, a seguito della modifica parziale del tracciato dell'opera, trasmesso con nota P.G.N. 74692 del 28/05/2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/85632 del 31/05/2021;

parere rilasciato dal Comune di Cesena – Settore Lavori Pubblici Infrastrutture Ufficio Progettazione – Esecuzione Lavori con nota P.G.N. 70158/351 del 20/05/2021, a seguito della modifica parziale del tracciato dell'opera, trasmesso in allegato alla suddetta nota P.G.N. 74692 del 28/05/2021

2. Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 36, Prot. Gen. N. 5712/2021 del 17/03/2021, trasmesso dal Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione territoriale della medesima Provincia con nota prot. prov.le n. 7036 del 23/03/2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/45617 del 24/03/2021;
3. parere trasmesso dall'AUSL della Romagna Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica – U.O. Igiene e Sanità Pubblica – Cesena con nota prot. 2021/0022007/P del 26/01/2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/12143 del 26/01/2021;
4. parere relativo alla tutela archeologica ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 trasmesso dal Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini con nota prot. MIC|MIC_SABAP-RA_U02|09/06/2021|0008944-P, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/90856 del 10/06/2021;
5. nulla-osta trasmesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – U.S.T.I.F. Sezione di Bologna con nota prot. U.0246710.11-12-2020, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2020/179960 del 11/12/2020;
6. nulla-osta n. 364-20 del 24/11/2020 trasmesso dal Comando Militare Esercito “Emilia–Romagna”, SM – Ufficio Personale, Logistico e Servizi Militari con nota prot. M_D E24466 REG2021 0015295 del 26/11/2020, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/171670 del 26/11/2020;
7. nulla-osta trasmesso dall'Aeronautica Militare – Comando 1^ Regione Aerea con nota prot. M_D AMI001 REG2021 0000806 del 15/01/2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/6333 del 15/01/2021;
8. nulla-osta trasmesso dal Comando Marittimo Nord – Ufficio Infrastrutture e demanio con nota prot. M_D MARNORD0016155 del 19/05/2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/79611 del 19/05/2021;
9. nulla-osta ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933, n. 1775 e del R.D. 29/07/1927, n. 1443, trasmesso dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna con nota prot. 67766 del 18/12/2020, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2020/184485 del 18/12/2020;
10. concessione/autorizzazione n. 209570 del 01/02/2021 rilasciato ai sensi del R.D. 11/12/1933, n. 1775 e della L.R. 10/1993 e della L.R. 10/1993, trasmesso dal Consorzio di Bonifica della Romagna con nota prot. n. 6019 del 25/02/2021, acquisito al protocollo di Arpae con PG/2021/30270 del 25/02/2021;
11. nulla-osta ai sensi del R.D. 11/12/1933, n. 1775 e della L.R. 10/1993 all'esecuzione dei lavori di attraversamento superiore del metanodotto denominato “Derivazione per Mercato Saraceno” con linea elettrica in cavo sotterraneo a 15 kV, trasmesso da SNAM Rete Gas S.p.A. con nota prot. 109/20 del 10/12/2020, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/83374 del 26/05/2021;
13. nulla-osta ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933, n. 1775 per la posa lungo la strada vicinale ad uso pubblico consorziale Via San Crispino, trasmesso da Consorzi Stradali Riuniti con nota prot. n. 33 del 01/03/2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/32313 del 01/03/2021, successivamente aggiornato a seguito della modifica parziale del tracciato dell'opera con nota prot. n. 105 del 09/06/2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/91352 del 10/06/2021;

14. parere in merito alla proposta di variante urbanistica, trasmesso dall'APA – EST di Arpae con nota acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/5079 del 14/01/2021;
- parere in merito alle valutazioni tecniche sui livelli di esposizione ai campi elettro-magnetici ai sensi dell'art. 4 della L.R. 10/93, trasmesso dall'U.P. Agenti Fisici SSA APA – EST di Arpae con nota acquisita al protocollo di Arpae con PG/2020/182033 del 15/12/2020;
- parere trasmesso dall'Unità Concessioni Acque minerali e termali – S.A.C. di Forlì-Cesena di Arpae con nota acquisita al protocollo di Arpae con PG/2020/176987 del 04/12/2020;

Evidenziato che entro il 12/06/2021 (termine di 90 giorni dalla data di indizione della Conferenza di servizi stabilito dall'art 14-bis, comma 2, lettera c) della L. 241/90 e s.m.i., successivamente aggiornato alla luce di quanto comunicato con nota del 13/05/2021, PG/2021/76223 a seguito della proposta di modifica del tracciato di progetto), non è pervenuta ad Arpae – S.A.C di Forlì-Cesena la determinazione del seguente componente della Conferenza di servizi relativamente agli aspetti di competenza evidenziati:

12. **ANAS S.p.A. – GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE:** nulla-osta ai sensi del R.D. 11/12/1933, n. 1775 e della L.R. 10/1993 alla esecuzione dei lavori di attraversamento inferiore della Strada Statale 3bis (E45) "Tiberina" km 226+260 con linea elettrica in cavo sotterraneo a 15 kV;

Precisato, a riguardo, che:

- ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., la mancata comunicazione entro il suddetto termine della determinazione di competenza da parte di un Ente o soggetto coinvolto nella Conferenza di servizi equivale ad un assenso senza condizioni;
- pertanto si è considerato acquisito l'assenso implicito da parte di ANAS S.p.A. – GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE in merito al nulla-osta ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933, n. 1775 per eventuali interferenze con i lavori di attraversamento inferiore della Strada Statale 3bis (E45) "Tiberina" km 226+260;

Tenuto conto che le condizioni e prescrizioni, indicate ai fini dell'assenso nelle determinazioni sopra richiamate delle amministrazioni e dai gestori di beni o servizi pubblici coinvolti nella Conferenza di servizi, potevano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza di servizi, come previsto all'art. 14-bis, comma 5 della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che, sulla base di quanto sopra riportato, Arpae – S.A.C. di Forlì-Cesena con nota del 24/06/2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/99412 del 24/06/2021 ha determinato la conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria, che era stata indetta con nota del 30/11/2020, PG/2020/173657, dando atto che vi erano le condizioni per procedere al rilascio della autorizzazione delle linee ed impianti elettrici in oggetto ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L.R. 10/93, che comporta, in relazione a quanto indicato nell'art. 2-bis, comma 3 della L.R. 10/93, variante agli strumenti urbanistici del Comune di Cesena con la localizzazione dell'opera ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e con l'individuazione della relativa distanza di prima approssimazione (D.P.A.), dal momento che l'opera non risulta attualmente prevista negli strumenti urbanistici, e la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri acquisiti sopraccitati;

Dato atto, altresì, che per quanto riguarda l'esame delle osservazioni presentate da parte dei proprietari dei terreni interessati dalla realizzazione dell'opera, si rimanda all'"Allegato A alla Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi – "ESAME OSSERVAZIONI PERVENUTE E DECISIONI IN MERITO"', di cui al PG/2021/99412 del 24/06/2021, che risulta parte integrante e sostanziale quale Allegato A del presente provvedimento, nel quale, tenendo conto delle controdeduzioni del proponente, vengono assunte le decisioni definitive in merito alle osservazioni presentate ai sensi ai sensi dell'art. 4-bis, comma 5 della L.R. 10/93 e s.m.i.;

Verificato che gli impianti in oggetto sono ritenuti conformi a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di campi elettromagnetici generati da elettrodotti sulla base di quanto dichiarato dalla Società E-distribuzione S.p.A., come indicato nel parere di Arpae SSA APA – EST sopra riportato, acquisito al PG/2020/182033 del 15/12/2020;

Valutato, pertanto, che in base a quanto sopra riportato:

- sussistono i requisiti per cui il presente provvedimento autorizzatorio, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2-bis, comma 3 della L.R. 10/93 s.m.i., comporti variante agli strumenti urbanistici del Comune di

Cesena, con la localizzazione dell'opera ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio nella tavola del PRG vigente (come individuati territorialmente nelle tavole progettuali riportate negli elaborati denominati *"Progetto Definitivo – Disegno n° 3574/2009 PD_Rev2"* e *"Strumenti Urbanistici del Comune di Cesena – Disegno n° 3574/2009 VU_Rev2"*) dal momento che l'opera non risulta attualmente prevista negli strumenti urbanistici;

- sussistono inoltre i presupposti per la dichiarazione di pubblica utilità ed inamovibilità delle opere, ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1 della L.R. 10/93 s.m.i., nel rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri acquisiti sopraccitati;

Preso atto che con prot. E-DIS-29/06/2021-0552258, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/102357 del 30/06/2021, la Società E-distribuzione S.p.A.:

- ha dichiarato *"di accettare le modalità di esecuzione e le eventuali prescrizioni incluse nei consensi rilasciati da tutte le Pubbliche Amministrazioni e dai soggetti interessati dall'impianto in oggetto, ai quali sono state inoltrate le richieste di Nulla Osta, nessuna esclusa"*;
- al fine del rilascio del presente provvedimento autorizzativo, ha attestato di aver provveduto in modo virtuale all'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo (pari a € 16,00), di cui D.P.R. 642/1972 e s.m.i., facendo riferimento al Provvedimento Aut. AdE n. 133874/99;

Dato atto che il richiedente E-distribuzione S.p.A. non è soggetto all'obbligo di presentazione della documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83, commi 1 e 3 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. in quanto concessionario del servizio pubblico relativo all'attività di distribuzione dell'energia elettrica nel Comune di Cesena, sulla base del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 13 ottobre 2003 *"Decreto afferente la conferma della concessione ad Enel Distribuzione S.p.a. dell'attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 3, già attribuita all'Enel S.p.a. con decreto del 28 dicembre 1995, e l'adeguamento della convenzione, stipulata il 28 dicembre 1995 tra il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e l'Enel S.p.a., alle disposizioni di legge emanate dopo tale data"*;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"*;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19/11/2019;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL 2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Deliberazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2020-1011 del 30/12/2020 con la quale è stato conferito al Dr. Cristian Silvestroni l'Incarico di funzione denominato *"Sanzioni ed Autorizzazioni ambientali specifiche (FC)"*;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dal Responsabile del procedimento, Dr. Cristian Silvestroni, Titolare dell'Incarico di funzione *"Sanzioni ed Autorizzazioni ambientali specifiche (FC)"*, in riferimento al presente provvedimento, attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Su proposta del Responsabile del procedimento;

DETERMINA

1. **di autorizzare**, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L.R. 10/93 e s.m.i., la Società E-distribuzione S.p.A., – Infrastrutture e Reti Italia – Area Centro Nord – Sviluppo Rete Autorizzazioni e Patrimonio Industriale (con sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone, 2 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 05779711000) **alla costruzione ed esercizio della linea ed impianto elettrico: “Costruzione nuova linea elettrica a 15 kV in cavo sotterraneo ad elica denominata “SURGE” da cabina primaria esistente “CESENA OVEST” n° 385678 a cabina secondaria esistente “FOSSALTA” n° 415849”** (Rif. E-distribuzione AUT_3574/2009), da realizzare nel Comune di Cesena (FC), in cavo a 15 kV sotterraneo per una lunghezza complessiva di 1,170 km, come dettagliato nel Progetto definitivo presentato ad Arpae – S.A.C. di Forlì-Cesena in data 17/11/2020, con nota prot. E-DIS-17/11/2020-0736448, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2020/167104 del 18/11/2020, così come modificato con documentazione trasmessa con nota prot. E-DIS-23/04/2021-0342973, assunta al protocollo di Arpae con PG/2021/64773 del 27/04/2021, **nel rispetto delle seguenti prescrizioni:**
 - 1.1 la data di inizio dei lavori di costruzione della linea ed impianto elettrico in oggetto dovrà essere preventivamente comunicata ad Arpae – S.A.C. di Forlì-Cesena e al Comune di Cesena;
 - 1.2 i lavori di costruzione dovranno devono essere condotti a termine e l'impianto dovrà **essere messo in esercizio entro 5 anni** dalla data del presente atto, salvo proroga da richiedere prima della scadenza stabilita;
 - 1.3 la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori e della **data di messa in esercizio** dell'impianto dovrà essere trasmessa ad Arpae – S.A.C. di Forlì-Cesena e al Comune di Longiano, **entro 3 mesi** da quando questa è avvenuta;
 - 1.4 l'impianto dovrà **essere collaudato** a norma dell'art. 9 della L.R. 10/1993 a cura del titolare dell'autorizzazione che trasmetterà il certificato di collaudo ad Arpae – S.A.C. di Forlì-Cesena;
 - 1.5 l'autorizzazione si intende accordata fatti salvi i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni e condizioni stabilite dagli Enti interessati a termini dell'art. 120 del T.U. 1775/1933, per cui la Società E-distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità nei confronti dei diritti dei terzi e dei danni eventuali che comunque potessero essere causati dalla costruzione e dall'esercizio dell'impianto elettrico in questione sollevando Arpae da ogni pretesa molestia di chi si ritenesse danneggiato;
 - 1.6 la Società E-distribuzione S.p.A. resta obbligata ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio dell'impianto elettrico tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che, al riguardo, saranno stabiliti con le comminatorie in caso di inadempimento;
 - 1.7 dovrà essere rispettato quanto dichiarato nell' “Attestazione di conformità” redatta ai sensi dell'art. 95, comma 2-bis del D.Lgs. 259/03 e nella “Dichiarazione del Procuratore responsabile” che ha redatto l'attestato di conformità tecnica in merito alla fase realizzativa dell'elettrodotto di cui trattasi, presentate a questa Arpae con comunicazione prot. E-DIS-17/11/2020-0736448 del 17/11/2020, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2020/167104 del 18/11/2020;
 - 1.8 dovrà essere rispettato quanto contenuto nella “Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie”, rilasciata dal progettista dell'impianto ai sensi della Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 del Direttore Generale delle risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico, costituente il nulla-osta dell'Autorità mineraria ai sensi dell'art. 120 del R.D. 1775/1933. A riguardo, la Società E-distribuzione S.p.A. è impegnata a modificare l'ubicazione dei propri impianti, qualora all'atto dell'avvio dei lavori di realizzazione della linea elettrica risultino in corso lavori minerari temporanei o permanenti nell'area del titolo minerario “Permesso di Ricerca TORRE DEL MORO”, attualmente priva di impianti minerari, come già comunicato dalla stessa E-distribuzione S.p.A. con nota prot. E-DIS-17/11/2020-0736446, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2020/167069 del 18/11/2020, alla sezione UNMIG di Bologna del Ministero dello Sviluppo Economico;

2. **di stabilire** che la Società E-distribuzione S.p.A. deve inoltre adempiere alle **seguenti prescrizioni e condizioni**, contenute nei pareri e nulla-osta espressi dagli Enti/Aziende della Conferenza di servizi, indetta con l'atto PG/2020/173657 del 30/11/2020 e conclusasi con l'atto PG/2021/99412 del 24/06/2021:

2.1 Comune di Cesena – Settore Lavori Pubblici Infrastrutture Ufficio Progettazione – Esecuzione Lavori (parere complessivamente rilasciato con nota P.G.N. 157835/351 del 15/12/2020, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2020/182771 del 16/12/2020 e con nota P.G.N. 70158/351 del 20/05/2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/85632 del 31/05/2021):

2.1.1 in tutto il tratto interessato, la profondità di posa dei cavi dovrà essere non inferiore a 1 m, come previsto dall'art. 66, comma 3 del D.P.R. n.495 del 16.12.1992 (regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo codice della Strada). Nei tratti stradali oggetto di intervento dotati di manto in conglomerato bituminoso, le modalità da seguire saranno le seguenti:

- a) il taglio del piano viabile bitumato dovrà essere eseguito esclusivamente con macchina taglia-asfalto circolare o mediante fresatura dell'intero bitumato pari alla larghezza e lunghezza dello scavo;
- b) posa in opera di sabbia da riempimento per la formazione di sottofondazione stradale, di rilevati, di riempimento di scavi ed il rinfiango di manufatti di qualsiasi forma, dimensione e spessore, fino alla quota del piano di posa del misto cementato. La posa in opera dovrà essere eseguita a strati non eccedenti i 30 cm e il costipamento del materiale dovrà essere eseguito con idonei mezzi meccanici (costipatore a piastra vibrante portatile) fino a raggiungere una densità in sito minima pari al 90% della prova Proctor modificata;
- c) posa in opera di fondazione stradale in misto cementato, a mezzo di idonea macchina vibrofinitrice, per uno spessore di 35 cm, debitamente rullato. La miscela del misto cementato dovrà essere costituita da inerti, acqua, cemento in ragione del 3% sul peso degli inerti asciutti;
- d) posa in opera di conglomerato bituminoso tipo bynder, granulometria di 0-25 mm, ottenuto con graniglia e pietrischetto della 4^a categoria previsto dalle norme C.N.R. sabbia ed additivo, confezionato a caldo con bitume modificato con termoplastici, steso a mezzo di idonea macchina vibrofinitrice per uno spessore di 15 cm, debitamente rullato, compreso l'onere di applicazione di emulsione bituminosa al 60% nella misura di Kg. 0-700/mq esteso a tutta l'area dello scavo;
- e) a compattazione avvenuta, si dovrà fresare tutto il tratto di strada interessato dai lavori, estendendo la fresatura a tutta la larghezza stradale e per tutta la lunghezza dell'intervento, con asportazione del tappeto d'usura per uno spessore di 4 cm, rimanendo comunque invariato lo spessore di 10 cm del conglomerato bituminoso tipo bynder;
- f) formazione di strato d'usura in conglomerato bituminoso nella granulometria di 0-12 mm, ottenuto con impiego di pietrischetto della 1^a categoria a norma C.N.R., sabbia e additivo, confezionato a caldo con bitume modificato con polimeri termoplastici, steso a mezzo di idonea macchina vibrofinitrice, per uno spessore di 4 cm, debitamente rullato, compreso l'onere di applicazione bituminosa al 60%, nella misura di Kg. 0,500/mq esteso a tutta l'area fresata. Conclusa l'esecuzione del nuovo manto stradale, ove risulterà necessario, dovranno essere ricaricate le banchine con misto granulare stabilizzato in quantità tale da raccordarsi con il piano stradale ed evitare pericolosi scalini;
- g) al termine del rifacimento dei tappeti d'usura, la sede stradale dovrà risultare perfettamente sagomata senza presentare dislivelli, dovranno essere eseguiti a regola d'arte tutti i raccordi superficiali tra carreggiata, banchina, le soglie dei passi carrai o portoni di ingresso, cunetta e nuova pavimentazione. Inoltre dovrà essere garantita la continuità dello scolo delle acque piovane verso le strutture di smaltimento delle stesse, evitando così ristagni d'acqua lungo la sede stradale ed ottenere il regolare deflusso delle acque meteoriche;
- h) le botole di chiusura dei pozzetti o i chiusini costruiti in sede stradale dovranno essere posti alla quota del nuovo manto stradale e dovranno essere del tipo in ghisa carrabile del tipo portante carichi pesanti e riportare la dicitura "Comune di Cesena — Hera". Resta a carico del richiedente l'adeguamento delle quote delle stesse anche in futuro, ogni qualvolta l'Amministrazione comunale procederà al rifacimento, anche parziale, del tappeto d'usura;

- i) il materiale di risulta degli scavi dovrà essere trasportato immediatamente in discarica ed è tassativamente vietato creare depositi sulla sede stradale;
- j) qualora il piano stradale risultasse avvallato o dissestato prima della esecuzione del tappetino di usura, il richiedente dovrà procedere al ricarico ed alla risagomatura del piano viabile con conglomerati bituminosi di pezzatura adeguata;
- k) qualora durante l'esecuzione dei lavori di cui al Progetto in esame venissero manomesse le banchine stradali, esse dovranno essere ripristinate mediante la posa in opera di materiale misto granulometrico stabilizzato, per uno spessore variabile a seconda delle situazioni locali, debitamente costipati con rullo compressore da 8/12 tonn;
- l) qualora venissero occlusi i fossi stradali con terra o altro materiale, gli stessi dovranno essere rifezionati per i tratti interessati con idoneo mezzo meccanico;
- m) al termine dei lavori dovranno essere eseguiti i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale preesistente in vernice acrilica; nelle strade extraurbane dovrà essere utilizzata vernice acrilica post-spruzzata. Prima dell'esecuzione dei lavori dovrà essere contattato l'Ufficio Segnaletica del Comune di Cesena;

2.1.2 nei tratti stradali non asfaltati oggetto di intervento, le modalità da eseguire saranno le seguenti:

- a) posa in opera di sabbia da riempimento per la formazione di sottofondazione stradale, di rilevati, di riempimento di scavi ed il rinfranco di manufatti di qualsiasi forma, dimensione e spessore, fino alla quota del piano di posa dello stabilizzato. La posa in opera deve essere fatta a strati non eccedenti i 30 cm, costipamento di materiale con rullo vibrante 14/18 tonn. fino a raggiungere una densità in sito minima pari al 90% della prova Proctor modificata;
- b) formazione di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato per uno spessore di 40 cm con legante naturale, costituito da miscele di pietrischi, pietrischetti, ghiaia e sabbia. Lo stendimento e costipazione meccanica dovrà essere eseguita a strati inferiori a 30 cm con idonei mezzi meccanici tali da garantire un costipamento fino al 95% della prova Proctor modificata;
- c) qualora durante l'esecuzione dei lavori in oggetto, venissero manomesse le banchine stradali, esse dovranno essere ripristinate mediante la posa in opera di materiale misto granulometrico stabilizzato, per uno spessore variabile a seconda delle situazioni locali, debitamente costipati con rullo compressore da 8/12 tonn;
- d) qualora venissero occlusi i fossi stradali con terra o altro materiale, gli stessi dovranno essere rifezionati per i tratti interessati con idoneo mezzo meccanico;
- e) al termine dei lavori la sede stradale dovrà essere sagomata con idoneo mezzo meccanico e avere una pendenza trasversale pari al 3% e successiva sparsa di graniglia nella pezzatura di 8/12 mm, per uno spessore di 5 cm;

2.1.3 l'Ente attuatore autorizzato si dovrà impegnare sotto la propria responsabilità ad effettuare la segnalazione dell'intervento da eseguire agli Enti gestori di pubblici servizi, utenti degli spazi sopra e sottosuolo, assumendosi ogni responsabilità nei confronti di altri Enti concessionari di pubblici servizi o privati non interpellati;

2.1.4 l'Ente attuatore terrà l'Amministrazione comunale sollevata e indenne da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà in proprio di ogni pregiudizio sinistro o danno che possano derivarne all'Ente proprietario della strada ed a chiunque altro sia durante l'esecuzione dei lavori, che durante il periodo di esercizio del servizio posto nel sottosuolo;

2.1.5 eventuali modifiche alla circolazione stradale necessarie per l'esecuzione dei lavori dovranno rispettare il Codice della Strada; dovrà essere richiesta apposita Ordinanza di modifica temporanea del traffico al Servizio comunale Mobilità e Trasporti;

2.1.6 le occupazioni di suolo pubblico non attinenti strettamente l'area di lavoro, saranno soggette alla tassa di occupazione di suolo pubblico;

2.2 **Provincia di Forlì-Cesena** (Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 36, Prot. Gen. N. 5712/2021 del 17/03/2021, trasmesso dal Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione territoriale della medesima Provincia con nota prot. 7036 del 23/03/2021, acquisita al protocollo di Arpae con il PG/2021/45617 del 24/03/2021):

2.2.1 ai sensi dell'art. 37 della L.R. n. 24/2017 e s.m.i.. *"Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio"*, **entro un anno** dalla messa in esercizio dell'impianto, la Società E-distribuzione S.p.A.

dovrà trasmettere alla Provincia di Forlì-Cesena il tracciato elettrico realizzato con le relative D.P.A. (Distanza Prima Approssimazione), al fine di aggiornare la “Carta dei vincoli” del P.T.C.P.;

2.3 Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini (parere relativo alla tutela archeologica ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 42/2004 e dell’art. 25 del D.Lgs. 50/2016, trasmesso con nota prot. MIC|MIC_SABAP-RA_UO2|09/06/2021|0008944-P del 09/06/2021, acquisita al protocollo di Arpae con il PG/2021/90856 del 10/06/2021):

- 2.3.1 non si ritiene necessaria l’esecuzione di indagini preventive ma, in considerazione del potenziale archeologico dell’area oggetto di intervento, l’esecuzione di tutte le attività di scavo a cielo aperto dovrà essere sottoposta a controllo archeologico in corso d’opera;
- 2.3.2 l’assistenza dovrà essere assicurata, sotto la Direzione scientifica della suddetta Soprintendenza, da personale specializzato (archeologi professionalmente qualificati), senza alcun onere per la medesima Amministrazione;
- 2.3.4 in caso di rinvenimento di depositi antropizzati e/o evidenze archeologiche, dovrà essere data immediata comunicazione alla suddetta Soprintendenza, che procederà a fornire le indicazioni dovute su tempi e modalità di intervento (scavo stratigrafico e scientifico, eventuali allargamenti e/o approfondimenti mirati). Potranno inoltre essere valutate ulteriori prescrizioni volte ad assicurare la compatibilità di quanto progettato con la tutela dei beni culturali;
- 2.3.5 al termine delle operazioni e a prescindere dal rinvenimento di evidenze archeologiche, dovrà essere consegnata una Relazione finale corredata da adeguata documentazione grafica e fotografica. Lavori e relazione dovranno essere eseguiti in conformità a quanto indicato nel “Regolamento per la conduzione delle indagini archeologiche, elaborazione e consegna della documentazione e trattamento dei materiali archeologici”, pubblicato con D.S. n. 24/2018, disponibile sul sito web di questo Istituto (www.soprintendenzaravenna.beniculturali.it);
- 2.3.6 la Società E-distribuzione S.p.A. dovrà farsi carico di riportare le disposizioni impartite dalla suddetta Soprintendenza alle imprese appaltatrici esecutrici dei lavori;
- 2.3.7 con un preavviso di **almeno 10 giorni**, dovrà essere comunicato alla suddetta Soprintendenza il nominativo della Ditta archeologica incaricata, nonché della data prevista di inizio lavori, al fine di garantire le spettanti funzioni ispettive;

2.4 Comando Marittimo Nord – Ufficio Infrastrutture e demanio (nulla-osta in merito alle servitù militari ai sensi dell’art. 120 del R.D. 11/12/1933, n. 1775 e in merito alla variante allo strumento urbanistico (obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 11 e 12 della L.R. 6/95), trasmesso con nota prot. M_D MARNORD0016155 del 19/05/2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/79611 del 19/05/2021, già rilasciato alla Società E-distribuzione S.p.A. con nota prot. M_D MARNORD0030752 del 24/11/2020):

- 2.4.1 tenuto conto della tipologia di lavori, la Società E-distribuzione S.p.A., nel realizzarli, dovrà effettuare le dovute indagini preliminari esplorative e adottare tutte le precauzioni necessarie in materia;

2.5 Società SNAM Rete Gas S.p.A. (nulla-osta ai sensi del R.D. 11/12/1933, n. 1775 e della L.R. 10/1993 all’esecuzione dei lavori di attraversamento superiore del metanodotto denominato “Derivazione per Mercato Saraceno” con linea elettrica in cavo sotterraneo a 15 kV, trasmesso con nota prot. 109/20 del 10/12/2020, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/83374 del 26/05/2021):

- 2.5.1 le opere in oggetto dovranno essere realizzate come da Progetto presentato, nel rispetto delle seguenti inderogabili condizioni:
 - a) l’inizio dei lavori nel tratto interferente con la condotta del metanodotto dovrà essere preventivamente concordato con il competente Ufficio della Società SNAM Rete Gas S.p.A. (tel. 0543 796307) che provvederà alla stesura del verbale di riunione riguardante i rischi specifici, al picchettamento della condotta e alla stesura del relativo verbale in cui, tra l’altro, sarà previsto il nominativo dell’impresa esecutrice dei lavori e quello della

compagnia assicuratrice fornendo, anche durante la fase esecutiva dei lavori stessi, la necessaria assistenza con proprio personale;

- b) qualora la Società SNAM Rete Gas S.p.A. abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tale tratto di metanodotto, dovrà essere garantita la possibilità di accesso, in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere e agli impianti; inoltre nel punto di incrocio tra i servizi di E-distribuzione S.p.A. posati in trincea – cavo MT tripolare ad elica visibile 3x1x240 mmq entro tubo PEAD Ø 160 – e il gasdotto di SNAM Rete Gas S.p.A., la distanza misurata in senso verticale tra le superfici affacciate dovrà essere maggiore di 100 cm. L'opera dovrà essere protetta da gettata in c.l.s. realizzata in corso d'opera nel punto d'intersezione con il gasdotto, per un tratto di 1,50 m a monte e valle del punto di attraversamento;
 - c) le opere in progetto potranno essere realizzate in attraversamento al metanodotto sopra emarginato purché, nei punti di interferenza, sia assicurato il rispetto della normativa vigente (D.M. 17.04.08 art.2.7) una distanza minima di sicurezza, misurata in senso verticale tra le superfici affacciate più vicine delle condotte, non inferiore a:
 - (tubo libero) 1,50 m distanza misurata in senso verticale fra le due superfici affacciate più vicine;
 - (tubazione protetta) 0,50 m distanza misurata in senso verticale fra le due superfici affacciate più vicine;
 - d) qualora in corso di esecuzione dei lavori non sia rispettata la condizione di cui al precedente punto 2.5.1, lettera a), gli stessi dovranno essere interrotti e la Società SNAM Rete Gas S.p.A. dovrà provvedere con proprie imprese idoneamente qualificate (con spese a carico di E-distribuzione S.p.A.) ad eseguire gli interventi necessari per l'adeguamento dei propri impianti. In tal caso sarà cura della stessa Società SNAM Rete Gas S.p.A., a fronte di specifica richiesta avanzata da E-distribuzione S.p.A., a formalizzare il preventivo dei costi di addebito e dei tempi necessari alla risoluzione dell'interferenza;
 - e) l'esecuzione delle opere e/o le eventuali attività di scavo in prossimità della condotta di SNAM Rete Gas S.p.A. potranno essere effettuate, previa la messa a vista del metanodotto, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici di dimensione e potenza ridotta con peso complessivo a pieno carico non superiore a 15 t, dotati di benna liscia fino ad una distanza di 1 m dal metanodotto; la restante parte dello scavo dovrà essere effettuata a mano, alla presenza di personale della Società SNAM Rete Gas S.p.A.. Dovranno essere rispettate tutte le modalità operative eventualmente richieste dal suddetto personale presente sul posto, atte a garantire la sicurezza dei metanodotti;
 - f) prima dell'inizio di qualsiasi attività cantieristica e/o operativa la Società E-distribuzione S.p.A. dovrà trasmettere, tra l'altro, all'Unità operativa della Società SNAM Rete Gas S.p.A. il crono-programma dei lavori;
 - g) l'impresa esecutrice di E-distribuzione S.p.A. si obbliga, a sua volta, a trasferire le informazioni di cui al punto 2.5.1, lettera d) a tutto il proprio personale, ivi compreso quello di eventuali appaltatori o subappaltatori;
 - h) qualora ricorra la necessità di intervenire su tale tratto di metanodotto, anche in futuro, gli eventuali danni causati ai manufatti realizzati o, comunque, a qualsiasi opera o materiale che costituisca ostacolo per il personale e i mezzi, non potranno in nessun caso costituire motivo di richiesta di risarcimento da parte della Società E-distribuzione S.p.A., così come per le opere necessarie a protezione del sottoservizio della medesima Società;
- 2.5.2 la fascia asservita al metanodotto della Società SNAM Rete Gas S.p.A., limitrofa all'attraversamento stradale, non dovrà essere modificata né adibita a deposito di materiali e/o di mezzi ed apparecchiature in genere, né potrà essere alterata la quota di posa della condotta;
- 2.5.3 qualora dovesse essere disattesa anche solo una delle condizioni sopra esposte o la realizzazione delle opere avvenga in difformità al D.M. 17.04.2008, nonché al Progetto

presentato, il nulla-osta rilasciato dalla Società SNAM Rete Gas S.p.A. dovrà intendersi nullo e immediatamente revocato, con l'obbligo da parte della Società E-distribuzione S.p.A. di ripristinare i terreni allo stato "quo ante" e in linea con i patti e le condizioni contrattuali previste dall'atto di servitù in essere;

- 2.5.4 la Società SNAM Rete Gas S.p.A. è da intendersi sollevata da qualsiasi responsabilità per i danni che possano derivare al metanodotto, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dalla realizzazione delle opere;
- 2.5.5 copia del suddetto nulla-osta trasmesso dalla Società SNAM Rete Gas S.p.A. con nota prot. 109/20 del 10/12/2020, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/83374 del 26/05/2021, dovrà essere restituito alla medesima Società, controfirmato per accettazione da parte della Società E-distribuzione S.p.A. prima dell'inizio dei lavori; trascorsi 3 mesi dalla data della nota prot. 109/20 del 10/12/2020, in mancanza di tale accettazione, il suddetto nulla-osta sarà da ritenersi automaticamente revocato;
- 2.5.6 a seguito di accettazione del suddetto nulla-osta nei termini sopra indicati, qualora i lavori non dovessero essere realizzati entro 3 mesi dalla data di accettazione, tale nulla-osta dovrà intendersi automaticamente revocato e, nel caso i lavori fossero ancora di interesse da parte della Società E-distribuzione S.p.A., dovrà essere inviata una nuova richiesta alla Società SNAM Rete Gas S.p.A.;
- 2.6 **Consorzi Stradali Riuniti** (nulla-osta ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933, n. 1775 per la posa lungo la strada vicinale ad uso pubblico consorziale Via San Crispino, trasmesso con nota prot. n. 33 del 01/03/2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/32313 del 01/03/2021, successivamente aggiornato con nota prot. n. 105 del 09/06/2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/91352 del 10/06/2021, a seguito della modifica parziale del tracciato dell'opera):
- 2.6.1 limitatamente alle competenze sulla Via San Crispino, si dovranno rispettare le seguenti **prescrizioni specifiche**:
- a) **PROFONDITA' DI POSA DELL'IMPIANTO**
- Per le opere da realizzare all'interno alla sede stradale di Via San Crispino, la profondità dell'estradosso dovrà essere di almeno 1,00 m rispetto al piano stradale esistente, ad eccezione di qualche metro a scavallo della rete SNAM in cui potrà essere ridotta a 50 cm. Tali opere non dovranno impedire la realizzazione dei manufatti e condutture per la regimazione idraulica della strada.
- b) **TRATTO B-C**
- Il tratto stradale è stato oggetto di recente ristrutturazione da parte della Ditta F.Ili Bissioni S.r.l., per il miglioramento dell'accesso al proprio magazzino di materiali edili presente lungo la strada. L'attività di rivendita di materiale edile, comporta un'elevata presenza di mezzi d'opera in circolazione. La manomissione delle recenti opere di pavimentazione determinerà un calo prestazionale in termini di portata di traffico della strada. Pertanto, la Società E-distribuzione S.p.A. resterà impegnata, per 5 anni dal termine dei lavori, all'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione strettamente correlati alla manomissione stradale per la realizzazione del cavidotto. La manomissione della strada e l'andamento dei lavori dovranno essere tali da consentire il regolare svolgimento delle attività del magazzino edile della Società F.Ili Bissioni S.r.l.. I ripristini degli scavi e le ricostruzioni del corpo stradale dovranno essere eseguiti mediante:
- ripristino degli scavi: prima parte in sabbia di riempimento e seconda parte dello spessore finito di 40 cm con misto granulometrico cementato (min 3% di cemento sul peso degli inerti asciutti), i materiali inerti dovranno essere posati e compattati per strati di spessore inferiore a 30 cm;
 - binder: conglomerato bituminoso tipo binder 0-18 modificato hard, spessore finale 10 cm (14 cm di spessore iniziale, prima della fresatura per la posa del tappeto d'usura), previa risagomatura dei piani di posa con apporto di 5 cm di stabilizzato;
 - rinforzo delle porzioni bituminose manomesse, diaframma per infrastrutture stradali (membrana bituminosa fibro-rinforzata esempio del tipo GRID BIT DS ditta Pluvitec o di caratteristiche analoghe di altri fornitori);

- modalità di posa del diaframma bituminoso di rinforzo Tratto A-B
 - prima dell'esecuzione del tappeto d'usura, dovrà essere eseguita la fresatura di 4 cm del materiale posto in corrispondenza dello scavo e delle sue due fasce laterali di larghezza di 1,50 m in cui è presente il tappeto esistente, per tutta la larghezza della strada;
 - a scavallo delle linee di giunto del binder esistente e di quello nuovo, dovranno essere stese le membrane bituminose avendo cura dell'opportuna sovrapposizione dei bordi in modo che tutta l'area di scavo e le fasce laterali di 1,50 cm per parte, siano rinforzate con le membrane;
- pavimentazione stradale – tappeto d'usura: conglomerato bituminoso tipo tappeto d'usura 0-12 modificato hard, spessore finale 4 cm. I piani stradali dovranno avere continuità con quelli esistenti per favorire il deflusso superficiale delle acque piovane;
- ricarica delle banchine laterali con misto granulometrico stabilizzato, nel caso sia necessario il raccordo delle nuove opere con le quote già esistenti delle banchine;

c) TRATTO C-D-E

Le opere dovranno essere esterne alla banchina stradale, della larghezza di circa 1,00 m, al fine di consentire l'esecuzione di opere di regimentazione delle acque piovane, già programmate da Consorzi Stradali Riuniti. Tali opere consistono in:

- esecuzione di pozzetti a caditoia ogni 15/20 m;
- esecuzione di linea fognaria nella banchina lato nord della strada, con relativi attraversamenti stradali, ogni 45 m circa, per lo scarico delle acque nel fosso principale presente lungo il lato sud dalla strada.

Le opere di E-distribuzione S.p.A. dovranno lasciare libere da interferenze le aree necessarie per l'esecuzione delle opere di regimazione idraulica, da parte di Consorzi Stradali Riuniti. Le opere di regimazione idraulica saranno realizzate prima della realizzazione delle pavimentazioni stradali. Pertanto, la Società E-distribuzione S.p.A. dovrà prevedere la sospensione dei lavori, per consentire alle Ditte incaricate da Consorzi Stradali Riuniti, l'esecuzione senza intralci, delle opere di regimentazione idraulica in questione. Al momento si prevede che i tempi di esecuzione delle opere idrauliche siano di 60 gg. lavorativi. La sospensione dei lavori al cavidotto dovrà essere comunicata a Consorzi Stradali Riuniti con un preavviso di 30 giorni, al fine di consentire la programmazione dei lavori e garantire una regolare alternanza dei cantieri. I danni arrecati ai piani viabili, durante l'esecuzione dei lavori, dovranno essere tempestivamente sanati, senza pregiudizio per la sicurezza della viabilità.

d) TRATTO E-F

Il cavidotto e le opere accessorie dovranno essere posizionate in modo da consentire l'esecuzione dei manufatti di regimentazione delle acque piovane, già programmate da Consorzi Stradali Riuniti. Tali opere di regimentazione consistono in:

- esecuzione di pozzetti a caditoia ogni 15/20 m;
- esecuzione di linea fognaria nella banchina lato nord della strada, con relativi attraversamenti stradali, ogni 45 m circa, per lo scarico delle acque nel fosso principale presente lungo il lato sud dalla strada.

Considerate le modeste dimensioni della carreggiata stradale e l'impatto che gli scavi comporteranno, la ricostruzione della struttura stradale dovrà essere eseguita con:

- ripristino degli scavi: prima parte in sabbia di riempimento e seconda parte dello spessore finito di 30 cm con misto granulometrico cementato (min 3% di cemento sul peso degli inerti asciutti), i materiali inerti devono essere posati e compattati per strati di spessore inferiore a 30 cm;
- struttura del pacchetto bituminoso, conglomerato bituminoso tipo binder 0-18 modificato hard, spessore finale 10 cm (14 cm di spessore iniziale, prima della fresatura per la posa del tappeto d'usura), previa risagomatura dei piani di posa con apporto di 5 cm di stabilizzato;

- pavimentazione stradale, conglomerato bituminoso tipo tappeto d'usura 0-12 modificato hard, spessore finale 4 cm, nei tratti rettilinei la pavimentazione stradale dovrà essere sagomata a due acque, con pendenza trasversale di piani viabili del 1,5%;
- ricarica delle banchine laterali con misto granulometrico stabilizzato, per il raccordo delle nuove opere con le quote già esistenti;

2.6.2 limitatamente alle competenze sulla Via San Crispino, si dovranno rispettare le seguenti **prescrizioni generali:**

- il taglio del piano viabile bitumato dovrà essere eseguito esclusivamente con macchina taglia-asfalto circolare o mediante fresatura dell'intero bitumato pari alla larghezza e lunghezza dello scavo;
- posa in opera di sabbia da riempimento per la formazione di sottofondazione stradale, di rilevati, di riempimento di scavi ed il rinfilanco di manufatti di qualsiasi forma, dimensione e spessore, fino alla quota del piano di posa del misto cementato. La posa in opera deve essere eseguita a strati non eccedenti i 30 cm. e il costipamento del materiale con idonei mezzi meccanici (costipatore a piastra vibrante portatile) fino a raggiungere una densità in sito minima pari al 90% della prova Proctor modificata;
- posa in opera di fondazione stradale in misto cementato, a mezzo di idonea macchina vibrofinitrice, debitamente rullato. La miscela del misto cementato dovrà essere costituita da inerti, acqua, cemento in ragione del 3% sul peso degli inerti asciutti;
- posa in opera di conglomerato bituminoso tipo bynder, granulometria di 0-25 mm ottenuto con graniglia e pietrischetto della 4^a categoria previsto dalle norme C.N.R. sabbia ed additivo, confezionato a caldo con bitume modificato con termoplastici Hard, steso a mezzo di idonea macchina vibrofinitrice, debitamente rullato, compreso l'onere di applicazione di emulsione bituminosa al 60% nella misura di Kg. 0-700/mq esteso a tutta l'area dello scavo;
- a compattazione avvenuta fresare tutto il tratto di strada interessato dai lavori, estendendo la fresatura a tutta la larghezza stradale e per tutta la lunghezza dell'intervento, con asportazione del tappeto d'usura, rimanendo comunque invariato lo spessore di cm 10 del conglomerato bituminoso tipo bynder;
- formazione di strato d'usura in conglomerato bituminoso nella granulometria di mm. 0-12, ottenuto con impiego di pietrischetto della 1^a categoria a norma C.N.R., sabbia e additivo, confezionato a caldo con bitume modificato con polimeri termoplastici, steso a mezzo di idonea macchina vibrofinitrice, per uno spessore di cm. 4, debitamente rullato, compreso l'onere di applicazione bituminosa al 60%, nella misura di Kg. 0,500/mq esteso a tutta l'area fresata. Conclusa l'esecuzione del nuovo manto stradale, ove risulterà necessario, dovranno essere ricaricate le banchine con misto granulare stabilizzato in quantità tale da raccordarsi con il piano stradale ed evitare pericolosi scalini;
- al termine del rifacimento dei tappeti d'usura la sede stradale dovrà risultare perfettamente sagomata senza presentare dislivelli, dovranno essere eseguiti a regola d'arte tutti i raccordi superficiali tra carreggiata, banchina, le soglie dei passi carrai o portoni di ingresso, cunetta e nuova pavimentazione. Inoltre dovrà essere garantita la continuità dello scolo delle acque piovane verso le strutture di smaltimento delle stesse evitando così ristagni d'acqua lungo la sede stradale, ed ottenere il regolare deflusso delle acque meteoriche;
- le botole di chiusura dei pozzetti o i chiusini costruiti in sede stradale dovranno essere posti alla quota del nuovo manto stradale e dovranno essere del tipo in ghisa carrabile del tipo portante carichi pesanti. Resta a carico del richiedente l'adeguamento delle quote delle stesse anche in futuro, ogni qualvolta l'Amministrazione procederà al rifacimento, anche parziale, del tappeto d'usura;
- il materiale di risulta degli scavi dovrà essere trasportato immediatamente in discarica ed è tassativamente vietato creare depositi sulla sede stradale;

- qualora il piano stradale risultasse avvallato o dissestato prima della esecuzione del tappetino di usura, il richiedente dovrà procedere al ricarica ed alla risagomatura del piano viabile con conglomerati bituminosi di pezzatura adeguata;
- qualora durante l'esecuzione dei lavori di cui alla presente, venissero manomesse le banchine stradali, esse dovranno essere ripristinate mediante la posa in opera di materiale misto granulometrico stabilizzato, per uno spessore variabile a seconda delle situazioni locali, debitamente costipati con rullo compressore da 8/12 tonn;
- qualora venissero occlusi o danneggiati i fossi stradali con terra o altro materiale, gli stessi dovranno essere risezionati per i tratti interessati con idoneo mezzo meccanico;
- al termine dei lavori dovranno essere eseguiti i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale in vernice acrilica post-spruzzata. Prima dell'esecuzione dei lavori dovrà essere contattato l'Ufficio Segnaletica del Comune di Cesena;
- la Società E-distribuzione S.p.A. si impegna sotto la propria responsabilità ad effettuare la segnalazione dell'intervento da eseguire agli Enti gestori di pubblici servizi, utenti degli spazi sopra e sottosuolo, assumendosi ogni responsabilità nei confronti di altri Enti concessionari di pubblici servizi o privati non interpellati;
- la Società E-distribuzione S.p.A. terrà l'Amministrazione consorziale sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà in proprio di ogni pregiudizio sinistro o danno che possano derivarne all'Ente gestore della strada ed a chiunque altro sia durante l'esecuzione dei lavori, che durante il periodo di esercizio del servizio posto nel sottosuolo;
- le modifiche alla circolazione stradale necessarie per l'esecuzione dei lavori, dovranno rispettare il Codice della Strada e dovranno essere autorizzate a seguito di richiesta di apposita Ordinanza di modifica temporanea del traffico al Servizio Mobilità;
- le occupazioni di suolo ad uso pubblico, non attinenti strettamente l'area di lavoro, sono soggette alla tassa di occupazione di suolo pubblico;

2.7 **Arpae – U.P. Agenti Fisici SSA APA – EST** (parere in merito alla proposta di variante urbanistica, trasmesso con nota acquisita al protocollo di Arpae con il PG/2020/182033 del 15/12/2020):

2.7.1 nella fascia di rispetto (coincidente con la distanza di prima approssimazione – DPA), attorno alla linea, non dovranno essere previste strutture, anche se amovibili, che consentano la permanenza di persone per un tempo maggiore o uguale a 4 ore/giorno;

3. **di fare** salvo quanto stabilito con provvedimento di concessione/autorizzazione n. 209570 del 01/02/2021 rilasciato dal **Consorzio di Bonifica della Romagna** (trasmesso con nota prot. n. 6019 del 25/02/2021, acquisito al protocollo di Arpae con PG/2021/30270 del 25/02/2021) con cui:
 - è stato concesso l'uso della porzione di area **demaniale** del canale consorziale Salvi **per n. 1 attraversamento in subalveo** con linea elettrica del canale, lungo la Via Fossa in prossimità dell'incrocio con la Strada Statale 3 bis – E45 - Comune di Cesena di cui al punto 2 del presente provvedimento;
 - è stata autorizzata, nel rispetto di specifiche prescrizioni, la realizzazione di **n. 1 attraversamento in subalveo** del canale di bonifica Salvi con linea elettrica in cavo 15 kV entro tubo PEAD Ø 160 mm lungo la Via Fossa in prossimità dell'incrocio con Strada statale E45 - Comune di Cesena, **alla distanza minima di m.1,00** dall'estradosso inferiore del manufatto di tombinatura;
4. **di dare atto**, altresì, che il rilascio del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2-bis, comma 3 della L.R. 10/93 e s.m.i., **comporta variante agli strumenti urbanistici del Comune di Cesena** con la localizzazione dell'opera in oggetto e con l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio nella Tavola del PRG, come individuati territorialmente dai seguenti elaborati progettuali (costituenti la TAV.1 e la TAV.2 allegate alla Delibera del Consiglio del Comune di Cesena n. 14 del 25/02/2021):
 - *“Progetto Definitivo – Disegno n° 3574/2009 PD_Rev2”;*
 - *“Strumenti Urbanistici del Comune di Cesena – Disegno n° 3574/2009 VU_Rev2”;*allegati, rispettivamente quali **Allegato 1 e Allegato 2**, al presente provvedimento a formarne parte sostanziale ed integrante;

5. **di dichiarare la pubblica utilità ed inamovibilità dell'opera** ai sensi dell'art. 4-bis della L.R. 10/93;
6. **di provvedere** a depositare, come previsto dall'art. 18 della L.R. 37/2002, copia del presente provvedimento presso l'Ufficio Espropri del Comune di Cesena, competente per gli adempimenti successivi relativi alle procedure espropriative, ai sensi dell'art. 6, comma 1-bis della L.R. 37/2002, in quanto trattasi di una infrastruttura lineare energetica che, per dimensioni o estensione, ha rilevanza o interesse esclusivamente locale;
7. **di trasmettere** il presente provvedimento al richiedente E-distribuzione S.p.A., al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza e a tutti gli altri Enti ed Aziende componenti della Conferenza di servizi indetta con nota del 30/11/2020, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2020/173657 del 30/11/2020;
8. **di fare** salvi i diritti di terzi.

Avverso il seguente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro il termine di 60 giorni o 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra*

*Firmata digitalmente secondo le norme vigenti

Allegati:

Allegato A: Allegato A alla Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi "Esame osservazioni pervenute e decisioni in merito"

Allegato 1: Progetto Definitivo – Disegno n° 3574/2009 PD_Rev2

Allegato 2: Strumenti Urbanistici del Comune di Cesena – Disegno n° 3574/2009 VU_Rev2

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.